

VIAGGIO NELLA RIFORMA FISCALE Cosa cambia per società quotate e pmi? Operazioni straordinarie, canali di finanziamento, incentivi al management... Tutto va inquadrato con le nuove norme.

In aggiunta ai vari vantaggi di tipo economico che l'incorporazione genera, la fusione ha spesso permesso all'acquirente di recuperare fiscalmente una parte del prezzo di acquisto, a fronte della tassazione della plusvalenza in capo al cedente.

Il radicale cambiamento dei principi impositivi alla base della riforma Ires ha eliminato completamente questa sorta di arbitraggio fiscale, rendendo sostanzialmente prive di veri e propri vantaggi tributari le operazioni di fusione (a parte i casi di recupero di eventuali perdite pregresse in capo alle società partecipanti, nel rispetto dei rigidi vincoli di legge previsti in simili fattispecie).

La normativa transitoria che disciplina il passaggio dall'Irpeg all'Ires ha tuttavia previsto un'ultima e ristretta finestra temporale, che verrà meno con il prossimo 30 aprile, in cui sarà ancora possibile beneficiare dei vantaggi acquisiti.

Chi può essere interessato.

Gli interessati sono tutti coloro che contemporaneamente:

- Detengano partecipazioni acquistate da terzi e tuttora iscritte a un prezzo superiore al pro-quota del patrimonio netto contabile della partecipata;
- Abbiano acquistato la partecipazione in oggetto da un cedente che ha realizzato una plusvalenza considerata rilevante da parte dell'amministrazione finanziaria.

In questo ultimo caso è necessario conoscere documentalmente l'imposizione effettiva subita da parte del venditore. In particolare:

- Nel caso di cedenti persone giuridiche, acquistano rilievo e sono fiscalmente recuperabili dall'acquirente tutte le plusvalenze (al netto di eventuali minusvalenze) realizzate da parte di società cedenti residenti in Italia (nessun vantaggio è invece configurabile in caso di acquisti di partecipazioni da soggetti residenti all'estero);
- Nel caso di cedenti persone fisiche sono invece innanzitutto rilevanti e fiscalmente recuperabili dall'acquirente le sole plusvalenze realizzate in sede di regime qualificato (ovvero quelle riferibili a cedenti che detenevano più del 20% del capitale sociale).

Questa prima verifica deve essere poi integrata da ulteriori controlli, quali l'arco temporale in cui la partecipazione è stata ceduta ed eventuali rivalutazioni a pagamento della partecipazione effettuate da parte del cedente in occasione di normative agevolative.

L'esatto ammontare della plusvalenza recuperabile in sede di fusione da parte del compratore, mediante rivalutazione fiscalmente riconosciuta delle attività della società acquisita, deve comunque risultare da apposita certificazione da rilasciarsi a cura del cedente.

Entità ed effetti del vantaggio.

Il secondo passaggio, una volta verificata l'esistenza di vantaggi fiscali potenziali, consiste nella determinazione e nel recupero del vantaggio in oggetto. L'opportunità consiste nella rivalutazione gratuita delle attività della partecipata, previa fusione per incorporazione della stessa, nei limiti del disavanzo di fusione che si verrebbe a creare, nonché nei limiti della plusvalenza rilevante realizzata dal cedente la partecipazione da farsi certificare documentalmente. Gli asset oggetto di rivalutazione sono tutte le attività della partecipata, nei limiti del valore di mercato delle stesse: immobilizzazioni materiali ed immateriali, rimanenze come pure partecipazioni. I calcoli di convenienza su quale attività rivalutare, qualora le plusvalenze latenti superino l'ammontare del disavanzo, discendono dalla rapidità o meno del processo di ammortamento del cespite, da opportunità di carattere finanziario (la rivalutazione degli immobili può permettere operazioni di lease-back, con conseguente beneficio sulla struttura finanziaria a breve del gruppo ma anche con rilevanti benefici fiscali) nonché da considerazioni in merito al futuro impatto della nuova normativa fiscale (la rivalutazione delle partecipazioni può essere resa inutile in caso di possibile applicazione della participation exemption).

Il vantaggio e l'opportunità non si limitano al beneficio fiscale: l'operazione è idonea a generare un miglioramento del risultato consolidato. Al momento dell'acquisizione il consolidato dovrebbe aver già recepito, e ammortizzato, il maggior prezzo di acquisto della partecipazione rispetto al pro-quota del patrimonio netto della partecipata, anticipando l'effetto contabile venutosi a creare nell'incorporante per effetto della fusione. Il tutto gratuitamente e legittimamente senza dover pagare al fisco nemmeno un Euro.

I tempi della fusione.

Si è già detto in precedenza come, per non perdere i vantaggi fiscali acquisiti, la fusione debba essere deliberata dall'assemblea dei soci entro il prossimo 30 aprile.